

# Linee guida per l'avvio dei corsi di dottorato del 29-esimo ciclo

---

## 1. Premessa

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 06/05/2013 del DM 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (DM nel seguito), l'ANVUR ritiene che sia necessario avviare l'applicazione del decreto all'insegna della massima semplificazione delle attività richieste alle Istituzioni.

In particolare, in fase di prima applicazione del DM, si ritiene opportuno, anche al fine di assicurare nei tempi dovuti l'avvio dei cicli di dottorato, che il Ministero estenda quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del DM a tutti i corsi di dottorato che ogni ateneo attiverà nell'a.a. 2013/14. In particolare, si ritiene che i corsi che saranno attivati nell'a.a. 2013/14 (XXIX ciclo) possano essere valutati dai Nuclei di valutazione degli atenei. Il parere positivo dei Nuclei con riferimento al rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del DM 45 rappresenterebbe condizione necessaria e sufficiente per l'attivazione dei corsi di dottorato, anche se gli stessi non potranno definirsi "accreditati" ai sensi del DM 45/13. A tal fine si propone che i Nuclei si attengano alle linee guida indicate di seguito.

Sulla base delle informazioni e delle valutazioni dei Nuclei espresse nel periodo giugno -settembre 2013, a partire dal mese di ottobre p.v. e nel corso dell'a.a. 2013/14 l'ANVUR opererà una prima verifica a campione dei dottorati attivati al fine di sperimentare una serie di criteri definiti dall'ANVUR in previsione del passaggio alla fase di accreditamento nell'a.a. 2014/15. L'eventuale giudizio non positivo in itinere da parte dell'ANVUR non pregiudica in ogni caso il completamento dei corsi di dottorato già attivati e riferiti al ciclo XXIX ma consentirà alla singola istituzione l'eventuale rimodulazione delle proposte di dottorato in vista del ciclo XXX che si avvierà nell'a.a. 2014/15 quando entrerà a regime la fase di accreditamento dei corsi.

## 2. Linee guida per la proposta di corsi di dottorato ai sensi del DM 8 febbraio 2013 n. 45

### 2.1 La titolazione del corso di dottorato

Secondo il comma 2 dell'articolo 6 del DM, *“le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.”*

L'ANVUR ritiene che tale definizione sia coerente con un ambito scientifico ed una relativa titolazione del corso di dottorato caratterizzati da tematiche e metodologie di ricerca affini, di norma contenute per ampiezza nell'ambito di un singolo macrosettore concorsuale o in un suo sottoinsieme.

Non è opportuno, né coerente con il dettato del DM, che l'ambito scientifico sia troppo ampio, poiché ciò metterebbe a rischio una delle finalità principali del dottorato di ricerca, che consiste nella formazione di ricercatori in grado di svolgere ricerca innovativa in un settore con un livello adeguato di specializzazione.

La scelta di proporre una titolazione molto ampia con un numero elevato di curricula che rispondano alle esigenze sopradescritte richiederebbe un numero di membri del collegio di dottorato adeguato per ognuno dei curricula, in modo da garantire una attività di ricerca sufficientemente ampia nella quale inserire il percorso formativo dei dottorandi. Anche se non espresso in maniera esplicita nel DM, un tale vincolo sarà in ogni caso soggetto a verifica da parte dell'ANVUR per l'accreditamento.

La delimitazione dell'ambito disciplinare della titolazione deve anche riflettersi nella appartenenza dei membri del collegio del dottorato ad un insieme di settori scientifico-disciplinari omogenei, tipicamente contenuti all'interno di un macrosettore concorsuale.

Eccezioni alle regole di massima sopra descritte possono riguardare proposte di corsi di dottorato che non si rifanno ad ambiti disciplinari, ma, piuttosto, ad ambiti di ricerca che rispondono a problemi complessi, caratterizzati da una forte multidisciplinarietà. Le caratteristiche di tali corsi dovranno trovare una evidenza nella produzione scientifica dei membri del collegio, tale da garantire la presenza di tutte le competenze necessarie.

Relativamente al caso di dottorati industriali o in collaborazione con le imprese l'ANVUR ritiene che le loro caratteristiche descritte nell'articolo 11 del DM possano essere riferite anche a singoli curricula del corso di dottorato, fatto salvo che deve comunque in tal caso essere attivata una convenzione che includa tra le informazioni sia il corso di dottorato cui si riferisce sia la titolazione del curriculum specificamente oggetto della collaborazione tra università e impresa.

## 2.2 La qualità scientifica dei membri del collegio del dottorato

L'ANVUR ritiene, anzitutto, che la valutazione della qualità scientifica debba essere effettuata con riferimento ai 16 membri<sup>1</sup> del collegio indicati dalla sede proponente come costituenti la componente obbligatoria del collegio stesso. La valutazione dei membri del collegio eccedenti i 16 obbligatori, così come la loro composizione in termini di ruoli, è facoltativa e non concorre al giudizio che conduce alla decisione di accreditamento.

Il comma 1 dell'articolo 2 del DM precisa che *“i corsi di dottorato sono attivati...da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato”*. L'articolo 4 dello stesso DM, al comma 1, lettera b) specifica altresì come requisito per l'accREDITAMENTO di ciascun corso di dottorato *“il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITAMENTO”*.

Si ritiene essenziale che i membri del collegio posseggano tali requisiti, che attengono sia alla qualità della ricerca che alla quantità, da intendersi come sussistenza di una massa critica tale da garantire la formazione alla ricerca per tutti i dottorandi. A tal fine si ritiene necessario fare riferimento alle 5 pubblicazioni più significative di ognuno dei membri del collegio negli ultimi cinque anni. E' quindi opportuno che i soggetti proponenti, e i Nuclei di Valutazione nella loro analisi dei corsi del XXIX ciclo, prestino particolare attenzione ai criteri di originalità e di riconoscimento internazionale dell'attività scientifica dei membri del collegio.

Sarà successivamente cura dell'ANVUR, in vista dell'accREDITAMENTO dei corsi a partire dal 2014/2015, valutare la carriera scientifica dei membri del collegio e la sussistenza dei requisiti di qualità scientifica utilizzando criteri e indicatori ulteriori, anche in relazione alle caratteristiche medie dei ricercatori del settore a livello internazionale.

## 2.3 La qualità scientifica del soggetto proponente e presenza di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche

Il comma 3 dell'articolo 2 del DM richiede, per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, prevede che abbiano *“partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione.”*

L'ANVUR ritiene che un esito positivo della VQR nell'area di pertinenza del corso di dottorato sia una condizione importante che debba essere soddisfatta anche dagli altri soggetti elencati nel comma 2

---

<sup>1</sup> Il numero minimo di 16 componenti per il collegio del dottorato non è obbligatorio per le Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale.

dell'articolo 2 del DM. Al fine di rendere operativa la dizione "esito positivo", si potrebbe far riferimento al posizionamento nella graduatoria di area della VQR, considerando ad esempio come positiva la collocazione nel venticinque per cento più elevato della graduatoria. Tali indicazioni potranno essere utilizzate dall'ANVUR nel corso del 2013 in via sperimentale per valutare il campione di corsi prescelto, ed eventualmente diventare uno dei criteri dell'accREDITAMENTO al termine della sperimentazione.

La verifica concernente la presenza di specifiche e adeguate strutture operative e scientifiche è demandata al Nucleo dell'Università Capo fila sede amministrativa del corso che avrà cura, in relazione alla singola tipologia di dottorato, di indicare e attestare l'adeguata presenza di laboratori scientifici, patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico utilizzando a tal fine le informazioni provenienti dai proponenti.

#### **2.4 Numero di borse, dottorati di ateneo, ovvero in consorzio/convenzione e dottorati in collaborazione con le imprese**

E' opportuno richiamare l'attenzione delle istituzioni sui seguenti punti<sup>2</sup>:

- a) il numero medio di 6 borse di dottorato e minimo di 4 borse di dottorato per ciascun ciclo che sarà attivato nell'a.a. 2013/14 si riferisce esclusivamente ai dottorati autonomi di ateneo;
- b) per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni, il criterio quantitativo di riferimento è relativo alla partecipazione da parte della singola istituzione con almeno 3 borse di dottorato;
- c) per i dottorati in convenzione con università straniere e per i dottorati che prevedono altresì la collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriali) la previsione di almeno 4 borse di dottorato<sup>3</sup>.

In fase di prima applicazione, qualora i dottorati di cui ai precedenti punti b) e c) prevedano una partecipazione da parte della singola istituzione con un numero di borse superiore al valore minimo richiesto, è consentito imputare l'eventuale differenza (numero di borse – valore minimo) ai fini della determinazione del numero medio di cui alla lettera a).

Alla luce delle indicazioni di cui sopra e a titolo esemplificativo, un ateneo che nell'a.a. 2013/14 volesse attivare 10 corsi di dottorato di cui 6 in autonomia, 2 in convenzione o consorzio con altre 2 istituzioni (es. una università e un ente di ricerca), 1 in convenzione con una università straniera, 1 in collaborazione con un'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti: almeno 36 borse complessive per i 6 dottorati in autonomia (e tra questi nessun dottorato con meno di 4 borse), almeno 18 borse per i 2 dottorati in convenzione (di cui a carico dell'ateneo 6 borse (3+3)), almeno 4 borse per il dottorato in convenzione con una università straniera, almeno 4 borse per il dottorato che prevede, almeno per una parte dei posti, l'attivazione di percorsi in collaborazione con l'impresa.

---

<sup>2</sup> I punti a), b) e c) non si applicano alle Istituzioni Universitarie ad ordinamento speciale.

<sup>3</sup> Nell'ambito dei dottorati è in ogni caso possibile attivare un singolo curriculum "industriale" o in collaborazione con le imprese per il quale non è previsto un numero minimo di posti.

Nei casi sopra citati è il Nucleo di valutazione dell'istituzione sede amministrativa del corso che esamina la proposta nel suo complesso ed esprime un giudizio sul corso di dottorato basato sulle informazioni fornite da tutte le sedi consorziate o convenzionate. Ognuna delle istituzioni coinvolte deve pertanto fornire le opportune informazioni.